

Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sulle scuole cattoliche

La Santa Sede e la Repubblica Di Malta,

avendo presenti, da parte della Repubblica di Malta, i principi sanciti dalla Sua Costituzione e dagli Organismi Internazionali cui essa aderisce e, da parte della Santa Sede, i documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II come pure le disposizioni del Codice di Diritto Canonico;

riconoscendo il diritto primario dei genitori di scegliere le scuole da essi ritenute più idonee per l'educazione dei propri figli;

riconoscendo altresì il diritto alla libertà d'insegnamento e il conseguente obbligo dello Stato di rendere possibile l'esercizio pratico di tale diritto, senza discriminazione;

considerando il carattere pubblico del servizio offerto dalle Scuole della Chiesa alla società maltese;

hanno convenuto sull'opportunità di addivenire ad un nuovo e definitivo Accordo sulle Scuole della Chiesa.

A tal fine la Santa Sede, rappresentata dal Suo Plenipotenziario Mons. Pier Luigi Celata, Arcivescovo titolare di Doclea, Nunzio Apostolico a Malta, e la Repubblica di Malta, rappresentata dal Suo Plenipotenziario Dr. Ugo Mifsud Bonnici, Ministro dell'Educazione e degli Interni, hanno stabilito di comune intesa quanto segue:

1. Lo Stato riconosce come "Scuole della Chiesa", oggetto del presente Accordo, le scuole che, pur appartenendo o essendo dirette da varie persone giuridiche canoniche, sono riconosciute come tali, per iscritto, dal competente Vescovo diocesano e sono a lui soggette a norma del Diritto Canonico.

2. 1. Lo Stato riconosce alla Chiesa il diritto di istituire e dirigere le proprie Scuole secondo la loro specifica natura e in autonomia di organizzazione e funzionamento, nel rispetto delle norme generali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato circa il "National Minimum Curriculum" e le "National Minimum Conditions" attuati nelle Scuole dello Stato.

2. Qualora in una Scuola della Chiesa fossero riscontrate delle inadempienze di tali norme generali di fatto applicate nelle Scuole dello Stato, il Ministro dell'Educazione, prima di adottare qualunque eventuale provvedimento, dovrà concedere una moratoria di dodici mesi entro i quali la Scuola, salvo ogni altro diritto garantito dalla legge, si impegnerà ad adeguarsi alle stesse norme.

3. I criteri di ammissione alle Scuole della Chiesa sono liberamente fissati dalle competenti Autorità ecclesiastiche in modo che, senza discriminazione, sia assicurato il carattere pubblico del servizio offerto delle stesse Scuole a quanti aderiscono ai principi educativi di esse. Ciò non esclude la possibilità, secondo la missione propria della Chiesa ed a giudizio delle medesime Autorità ecclesiastiche, di riservare dei posti a categorie meno favorite o in considerazione di particolari esigenze sociofamiliari.

4. La Chiesa completerà il processo di riorganizzazione delle proprie Scuole in modo che tutte le Primarie e le Secondarie abbiano cicli completi di classi a partire dall'anno scolastico 1992-1993.

5. Le Scuole della Chiesa sono gratuite. La gratuità dell'insegnamento, già attuata nelle classi Secondarie, sarà estesa alle Primarie ed ai Kindergarten a partire, rispettivamente, dal 1 gennaio 1992 e dal 1 gennaio 1993.

6. Le Scuole della Chiesa sono finanziate dalla Chiesa e dallo Stato secondo i seguenti criteri:

1. a) La Chiesa mette a disposizione delle proprie Scuole gli edifici di sua proprietà in cui esse hanno sede.

b) Sono altresì ad esclusivo carico della Chiesa: la manutenzione e l'eventuale ampliamento degli edifici scolastici; l'eventuale affitto da terzi di immobili per uso scolastico; il compenso ai Consiglieri Spirituali; eventuali prestazioni di professionisti non appartenenti al personale docente o non docente stabilmente impiegato nelle Scuole; il convitto per studenti maltesi e non maltesi; l'insegnamento ad eventuali studenti non maltesi.

La Chiesa provvederà a finanziare tali spese con: raccolte di fondi; libere donazioni dei genitori od altri; una colletta annuale in ciascuna diocesi; rette dei convittori; rette di eventuali studenti non maltesi; eventuali altre rendite.

2. a) Sono a carico della Chiesa e dello Stato: le retribuzioni del personale docente e non docente, comprensive anche dei contributi sociali e dei "bonus" stabiliti dalla legge; le spese generali valutate nella misura del dieci per cento dell'importo totale delle retribuzioni del personale docente e non docente, considerate al lordo della detrazione corrispondente al contributo del personale religioso, di cui all'articolo 6, 2. b) ii).

b) La Chiesa contribuirà a finanziare le spese di cui all'articolo 6, 2. a) nella misura risultante dalla somma:

i) della rendita annuale della parte di capitale, ricavato dal migliore sviluppo della sua proprietà immobiliare, che essa destinerà a tale scopo e che affiderà alla Fondazione per le Scuole della Chiesa;

ii) e del contributo offerto dai Religiosi che prestano servizio nelle Scuole della Chiesa, corrispondente alla differenza tra la retribuzione ad essi di per sé spettante secondo quanto stabilito agli articoli 6, 2. a), e 6, 2. d), iii) e quella di fatto da essi percepita secondo le disposizioni delle competenti Autorità ecclesiastiche.

c) Lo Stato contribuirà a finanziare le stesse spese di cui all'articolo 6, 2. a), nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo totale di esse e il contributo della Chiesa, di cui all'articolo 6, 2. b).

d) Al fine della determinazione delle retribuzioni del personale docente e non docente è stabilito che:

i) il personale docente comprende le stesse categorie previste nelle singole Scuole Statali;

ii) il numero del personale docente e non docente è stabilito in relazione alle necessità funzionali ed in proporzione del numero degli alunni di ciascuna scuola, secondo i criteri usati anche nelle Scuole Statali;

iii) le retribuzioni del personale docente e non docente, comprensive anche di contributi sociali e dei "bonus" stabiliti dalla legge, sono determinate, a parità di prestazioni e di titoli in misura uguale a quella corrisposta nelle Scuole Statali.

7. Allo scopo di consentire la tempestiva determinazione del contributo finanziario dello Stato, la Commissione per l'Educazione della Conferenza Episcopale Maltese presenterà al Ministero dell'Educazione, entro il 31 agosto di ogni anno, l'elenco del personale docente e non docente, religioso e laico, delle Scuole della Chiesa, previsto come necessario per il successivo anno scolastico, con l'indicazione delle rispettive retribuzioni.

8. 1. Il Governo verserà il proprio contributo, esente da ogni imposta, al Fondo per le Scuole della Chiesa, presso la Commissione per l'Educazione della Conferenza Episcopale Maltese, in sei rate bimestrali, anticipate, entro il giorno 15 dei mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, giugno, agosto.

2. In considerazione della diversa data di inizio dell'anno finanziario del Governo e di quello delle Scuole della Chiesa, nei mesi di ottobre e dicembre il Governo potrà continuare a

versare rate della stessa entità del precedente anno scolastico, salvo l'eventuale conguaglio da fare nei primi giorni del successivo anno finanziario del Governo.

9. Lo Stato assicurerà agli insegnanti delle Scuole della Chiesa le stesse facilitazioni previste per quelli delle proprie Scuole: corsi di aggiornamento ("in-service training"), borse di studio, etc.

10. 1. Lo Stato assicurerà agli studenti delle Scuole della Chiesa le stesse "allowances" e stipendi previsti per gli studenti delle proprie Scuole, e garantirà altresì ad essi le altre facilitazioni di cui godono gli studenti delle Scuole Statali, secondo modalità da concordare tra la Conferenza Episcopale Maltese ed il Ministero dell'Educazione e, in difetto di un'intesa, nei modi stabiliti dall'articolo 15.

2. Lo Stato, inoltre, riconosce l'equipollenza fra i titoli conseguiti nelle Scuole della Chiesa e quelli rilasciati dalle proprie Scuole, a tutti i fini per i quali tali titoli possano essere richiesti, senza alcuna discriminazione.

11. La Chiesa mette a disposizione delle proprie Scuole gli edifici ed i relativi annessi nello stato di fatto in cui essi si trovano. Le ristrutturazioni o miglorie che il Governo, ora o in futuro, riterrà necessario apportare agli stessi immobili saranno a carico dello stesso Governo, salvo il diritto di quest'ultimo ad essere risarcito, tenuto conto del tempo trascorso qualora gli stessi immobili non venissero più adibiti ad uso scolastico.

12. Qualora ne sia richiesto, con l'approvazione della Conferenza Episcopale Maltese, dalle persone giuridiche canoniche interessate, il Governo si impegna a far concedere da Banche da designare anticipi a tasso agevolato di interesse per effettuare opere di ristrutturazione, miglorie o ampliamenti che, a giudizio delle competenti Autorità ecclesiastiche, risulteranno utili per incrementare la funzionalità degli edifici o degli impianti delle Scuole della Chiesa o per assicurare ad un maggior numero di genitori l'esercizio del diritto di scelta educativa per i loro figli.

13. Le Scuole della Chiesa, attesa la loro funzione sociale e l'esclusione del fine di lucro, sono esenti da tasse di importazione sui beni destinati ad essere utilizzati per la loro attività e sono soggette ai canoni di utenza in vigore per l'uso domestico o non commerciale.

14. 1. Il presente Accordo entrerà in vigore, salvo quanto disposto negli articoli 4 e 5, al momento in cui le Parti si scambieranno ufficiale comunicazione della avvenuta piena applicazione di tutte le disposizioni dello stesso Accordo mediante gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti.

2. Il presente Accordo sostituisce ogni altra precedente intesa sulle Scuole della Chiesa [1].

15. 1. Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Accordo, la Santa Sede e la Repubblica di Malta affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione Paritetica che sarà composta, per parte della Santa Sede, dal Nunzio Apostolico a Malta e dal Presidente della Conferenza Episcopale Maltese o da loro delegati e, per parte della Repubblica di Malta, dal Ministro per gli Affari Esteri e dal Ministro responsabile per l'Educazione o da loro delegati.

2. In caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero precedente, o di mancata soluzione amichevole di eventuali difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo mediante quanto previsto al numero precedente, o di mancato adempimento degli obblighi assunti in virtù del presente Accordo, salvi sempre i diritti spettanti alle Parti secondo il diritto internazionale, un ente ecclesiastico o il Governo che si ritengano creditori di qualsivoglia obbligazione derivante da questo stesso Accordo, avranno il diritto di adire, contro la parte inadempiente, gli organi giudiziari che abbiano giurisdizione e competenza.

Fatto alla Valletta, Malta il vent'otto novembre 1991, in doppio originale in lingua italiana e inglese, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Firma: 28 novembre 1991; ratifica: 18 febbraio 1993.

[1] Sono quindi da considerarsi *abrogati* l'Accordo sulle scuole cattoliche, siglato il 27 aprile 1985, e l'Intesa temporanea per il finanziamento delle Scuole cattoliche, del 31 luglio 1986.

Accordo sulle Scuole Cattoliche

(Abrogato dalla Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sulle scuole cattoliche di cui sopra)

Firmato il 27 aprile 1985

A conclusione delle trattative svoltesi a Malta e in Vaticano, le Delegazioni della Santa Sede e del Governo della Repubblica di Malta hanno raggiunto il 27 aprile 1985 i seguenti punti d'accordo sulla questione delle Scuole della Chiesa:

1. È previsto, secondo le modalità sotto indicate, che l'ammissione alle Scuole Secondarie della Chiesa abbia luogo tramite un Esame Nazionale, condotto congiuntamente dallo Stato e dalle Istituzioni Educative Cattoliche. Prima dell'Esame i genitori dei candidati indicheranno a quali Scuole desiderano inviare i loro figli in ordine di preferenza.
2. L'Esame Nazionale non sarà richiesto agli alunni che attualmente frequentano le Scuole Primarie della Chiesa e che avranno facoltà di accedere alle Secondarie del medesimo Istituto in cui si trovano iscritti, nell'intesa che il numero globale degli studenti delle scuole primarie e secondarie della Chiesa non superi quello registrato al 1 gennaio 1985.
3. Se successivamente sarà raggiunto un accordo circa i criteri di ammissione alle Scuole Primarie della Chiesa, l'obbligo dell'Esame Nazionale per le Secondarie non sarà più richiesto. A 1 più presto riprenderanno i lavori della Commissione Tecnica bilaterale per l'esame del Piano di Razionalizzazione delle Scuole della Chiesa.
4. Dal settembre 1985 saranno gratuiti il 6 (primo e secondo livello), 5 e 4 anno delle Scuole Secondarie. Nel settembre 1986 diverrà gratuito il 3 anno, e così di seguito fino al settembre 1988, quando il primo anno sarà gratuito. Dal settembre 1988, pertanto, si applicherà l'Esame Nazionale, salvo quanto previsto al n. 2.
5. Per le classi e negli anni in cui non è prevista la gratuità così come per le Scuole Primarie e Materne della Chiesa le direzioni degli Istituti potranno riscuotere le rette stabilite secondo i propri regolamenti.
6. La Chiesa è autorizzata a raccogliere le offerte dei fedeli per lo svolgimento delle sue attività educative.
7. È costituita una Commissione Paritetica con il mandato da portare a conclusione entro il 31 gennaio 1986 di:

- trattare della proprietà ecclesiastica prendendo atto della sua consistenza

- suggerire tempi e modi per una migliore utilizzazione delle proprietà della Chiesa gradualmente disponibili, nel rispetto delle norme del Diritto Canonico;
- dare indicazioni sul contributo che la Chiesa è in grado di dare per le sue Scuole;
- esaminare i bilanci finanziari annuali delle Scuole medesime formulando osservazioni e proposte;
- sulla base dell'impegno dichiarato dal Governo di contribuire al finanziamento delle Scuole, indicare l'entità della quota di partecipazione dello Stato, includendo anche l'anno scolastico 1985/1986.

8. Saranno salvaguardate l'identità delle Scuole Cattoliche e del loro insegnamento nonché l'autonomia della loro organizzazione e funzionamento nel rispetto delle norme generali previste dall'ordinamento dello Stato per l'Educazione.

Vaticano, 27 aprile 1985.

Intesa 31 luglio 1986

Intesa temporanea per il finanziamento delle Scuole cattoliche

(Abrogato dalla Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sulle scuole cattoliche di cui sopra)

Le Delegazioni della Santa Sede e del Governo della Repubblica di Malta, prendendo atto delle difficoltà che tutt'ora non consentono di raggiungere l'auspicata intesa definitiva circa il finanziamento che renda possibile la fruizione gratuita delle Scuole della Chiesa secondo i punti 4 e 7 dell'Accordo del 27 aprile 1985, hanno raggiunto la seguente intesa:

1. A copertura della spesa complessiva di L. 858.000 prevista per il finanziamento delle classi gratuite delle Scuole Secondarie della Chiesa negli anni scolastici 1985 1986 e 1986 1987, e cioè di L. 358.000 per il primo anno relativamente alle classi 4, 5, e 6, e di L. 500.000 per il secondo anno relativamente alle classi 3, 4, 5, e 6, il Governo della Repubblica di Malta si impegna a contribuire con la somma di L. 429.000, da versare in rate successive al Fondo per le Scuole della Chiesa, secondo queste scadenze: L. 179.000 alla firma del presente atto; la rimanente somma di L. 250.000 in dodici rate successive uguali entro il venti di ogni mese, iniziando dal 20 settembre 1986.

2. La Chiesa in Malta si impegna a contribuire con la somma di L. 386.000, che essa ha raccolto dai contributi e che intende raccogliere da due collette annuali, dalla rendita eccezionale avutasi dal portafoglio estero nei mesi di gennaio marzo c.a., da una raccolta eccezionale fra tutti gli Istituti Religiosi anche non impegnati nella conduzione di Scuole.

3. Desiderando con ogni mezzo possibile assicurare il regolare funzionamento delle sue Scuole a vantaggio degli alunni e delle scelte educative dei loro genitori, la Chiesa in Malta, in via del tutto eccezionale e solo per questi due anni, si impegna a reperire in qualche modo, confidando nella comprensione e nella generosa solidarietà del popolo fedele, quanto sarà necessario a garantire la copertura dei costi.

4. In caso di disposizioni governative che provochino una modificazione dei costi previsti e

assunti come base di calcolo di cui sopra al punto 1, il Governo si impegna a coprire tale eventuale aumento.

5. L'intesa finanziaria sopra descritta si intende di carattere del tutto eccezionale e tale, in ogni caso, da non doversi interpretare come implicante o conseguente alcuna affermazione, da una Parte o dall'altra, di metodo o criterio o misura contributiva su base percentuale o altro, e cioè tale, comunque, da non recare alcun pregiudizio di sorta alle trattative tutt'ora in corso per l'intesa definitiva.

6. Le due Parti confermano il loro impegno a proseguire, senza interruzione, le trattative per stabilire definitivamente, entro e non oltre la fine dell'anno scolastico 1986 1987, i contributi della Chiesa e del Governo per il finanziamento delle classi gratuite delle Scuole della Chiesa, secondo l'Accordo del 27 aprile 1985.

In prospettiva dell'accordo definitivo, il Governo della Repubblica di Malta emenderà entro la fine di questo anno l'« Education Act 1974 » come emendato dal « Act No IX of 1984 » abrogando subsect. 12 (2) and subsect. 12 (3), in modo tale che la durata delle licenze ministeriali per l'apertura delle Scuole sia indefinita; e emendando il sect. 13 subsect. (2) e (3), in modo tale che sia eliminato quanto riguarda l'onere finanziario gravante sulla Direzione di una Scuola la cui gestione sia stata assunta dal Ministro.

8. Il Governo della Repubblica di Malta, ancora una volta in prospettiva dell'accordo definitivo, dichiara che l'Esame Nazionale non sarà richiesto agli alunni che nel prossimo anno scolastico 1986 1987 frequenteranno le Scuole Primarie della Chiesa e che, pertanto, avranno facoltà di accedere alle Secondarie del medesimo Istituto in cui si troveranno iscritti, senza pregiudizio al punto 2 dell'Accordo del 27 aprile 1985.

Malta, 31 luglio, 1986

Per la Santa Sede
Pier Luigi Celata
Nunzio Apostolico e capo della Delegazione della Santa Sede

Giuseppe Marcieca
Presidente della Conferenza Episcopale

Per il Governo di Malta:
Misfud Bonnici
Primo Ministro

Joseph Cassar
Ministro di Giustizia

Paolo Farrugia
Ambasciatore presso la Santa Sede